

Numero 137
03 Aprile 2012



FIMMGTO - NOTIZIE

**Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato
dei Medici di Medicina Generale**
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

ABOLITO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA(DPS)

Caro Collega

come ricorderai, abbiamo dato notizia nel FIMMGTO 133 che il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio scorso, conosciuto come decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" prevede, all'art. 45, l'abolizione dell'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

Dopo gli opportuni approfondimenti con il servizio "Pronto Soccorso Legale" della Fimmg Nazionale ti ricordiamo che rimane comunque l'obbligo di adottare gli altri accorgimenti tecnici previsti dall'allegato B della legge: lettere d'incarico, back-up dati, password da modificare al massimo ogni tre mesi, programmi con protezione crittografica dei dati, raccolta del consenso al trattamento e conservazione.

Il garante sulla Privacy, sull'argomento "consenso informato", ha stabilito all'art. 78 del D.L. 30.06.2003 intitolato "Specifiche professione medica" che l'informativa deve essere esaustiva e può essere fornita attraverso un cartello esposto o attraverso un pieghevole e al precedente art. 13 indica che l'informativa può essere scritta oppure orale e indica i punti che deve esplicitare tale documento (finalità e modalità del trattamento, obbligatorietà o meno del trattamento, conseguenza di un rifiuto, soggetti che possono trattare i dati, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, diritto di negare il consenso successivamente, estremi del titolare o dei designati al trattamento). Successivamente l'art. 81 specifica che il consenso può essere raccolto anche una sola volta, può essere orale e coinvolgere più professionisti e che il dato può essere registrato informaticamente dal medico.

Si ricorda che i dati sensibili dei pazienti vanno conservati in armadi e/o locali separati chiusi a chiave e che è inoltre vietato lasciare le ricette mediche incustodite in sala d'aspetto.

Bisogna infine ricordare che ogni utilizzo di dati, anche in forma anonima, per ricerche epidemiologiche o scientifiche, osservazionali o meno, devono essere preventivamente autorizzate dal paziente.

La Fimmg Nazionale, su richiesta degli iscritti, ha comunque lasciato a disposizione sul sito nazionale il link sul quale compilare on-line o scaricare il format del tradizionale DPS per coloro che, per abitudine consolidata, preferiscano comunque continuare a compilarlo o aggiornarlo.

Ti segnaliamo il link al quale potrai trovare la relativa documentazione, il parere del consulente Fimmg, Avv. Paola Ferrari e le slide relative ad un interessante convegno sulla sicurezza dei dati che riassumono gli obblighi e sottolineano alcuni pratici consigli.

<http://www.fimmg.org/index.php?action=index&p=301>

PRECISAZIONI SUL CERTIFICATO PER LE PRESTAZIONI DI MEDICINA TERMALE RICHIESTO DALL'INPS ON-LINE

Di seguito ti riportiamo la nota della Commissione Nazionale Fisco della Fimmg che ha rivisitato la normativa fiscale relativa a tale certificazione e ha concluso che, in considerazione della finalità di tale certificazione mirante a consentire l'esclusiva fruizione, da parte dell'assistito, di prestazioni, sia a titolo terapeutico che preventivo, finalizzate comunque alla specifica tutela dello stato di salute, la prestazione appare concordemente riconducibile tra quelle rilasciate dal medico di medicina generale accreditato in regime di libera professione e **non assoggettabile ad IVA**.

Ti ricordiamo che per compilare on-line tale certificazione sul sito dell'INPS è necessario essere accreditati presso l'Istituto con le stesse credenziali che si utilizzano per la certificazione medica di Invalidità Civile.

Ti ricordiamo inoltre che tale certificazione non coincide con la richiesta di cure termali per quelle patologie previste dal **Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 15 dicembre 1994** da effettuarsi su modello rosso SSN, che ovviamente è gratuita.

Il rilascio del certificato on line richiesto dall'INPS per le specifiche prestazioni di medicina termale, erogate dall'Istituto a particolari categorie ed effettuabile solo on line, configura a tutti gli effetti una prestazione professionale sanitaria resa nell'ambito di attività libero professionale, finalizzata al riconoscimento della patologia in atto, alla prescrizione dell' intervento terapeutico e, al contempo, all' individuazione dell'idoneità del soggetto stesso al trattamento.

L'art. 10, n.18, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta dall'assoggettamento all'IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie, al fine di facilitarne la fruibilità riducendone il costo. In relazione all'applicazione di tale esenzione, con la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, l'Agenzia delle Entrate ha emanato ulteriori istruzioni volte a consentirne la corretta definizione, alla luce delle sentenze del 20/11/2003 - cause 307/01 e 212/01 - della Corte di Giustizia.

Con tali pronunce la Corte ha infatti ribadito che l'esenzione da IVA, prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva (dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977), debba essere riconosciuta alle sole prestazioni mediche cui sia riconducibile quale scopo principale quello terapeutico.

L'Organo di giustizia comunitario ha anche però sottolineato come, per stabilire quale sia lo scopo principale di una prestazione sanitaria, occorra individuare il contesto in cui le prestazioni vengano rese, per cui è possibile riconoscere il beneficio dell'esenzione anche alle prestazioni effettuate per fini preventivi, comprese quelle eseguite nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

In considerazione di quanto sovraesposto e della finalità di tale certificazione mirante a consentire l'esclusiva fruizione, da parte dell'assistito, di prestazioni, sia a titolo terapeutico che preventivo, finalizzate comunque alla specifica tutela dello stato di salute, la prestazione appare concordemente riconducibile tra quelle non assoggettabili al tributo.

FIMMG - Commissione Nazionale Fisco

Il nostro indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione è:

torino@fimmg.org

FIMMGTO-NOTIZIE può essere anche consultato, solo dagli iscritti utilizzando le stesse chiavi di accesso del sito nazionale, sul nostro sito provinciale all'indirizzo:

<http://torino.fimmg.org>

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale FIMMG Torino

Dott. Roberto Venesia